



COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

Provincia di Perugia

IL SINDACO

Ordinanza nr. 119 del 24/07/2017

RETTIFICA ORDINANZA

NR. 53 DEL 14/04/2017

EDIFICIO SITO IN CERRETO DI SPOLETO – LOC. ROCCHETTA VIA DI CENTRO
- (FOGLIO 60, PARTICELLA NR. 275 SUB. 5) -

IL SINDACO

VISTA:

- la precedente Ordinanza Sindacale nr. 53 del 14/04/2017, con la quale, a seguito della verifica di agibilità conseguente agli eventi sismici del 2016, condotta con procedura Aedes dalla squadra Dicomac nr. P451 in data 18/03/2017, è stata dichiarata la inagibilità temporanea di tipo "B" (agibile con provvedimenti), del fabbricato di proprietà dei Sig.ri **Basili Alessandro** e **Ursillo Laura** sito in Loc. Rocchetta Via di Centro adibito a deposito/magazzino distinto al Catasto al foglio nr. 60 particella nr. 275 subalterni 1-2;

VERIFICATO:

- che alla data del sopralluogo il fabbricato citato era riportato al catasto fabbricati con la categoria C/2 "magazzini e locali di deposito", come da visura nr. T242527 del 10/04/2017;
- che agli atti di questo ente è depositata la pratica edilizia relativa ai lavori di "Consolidamento e ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso da deposito/magazzino a edificio di civile abitazione - residenziale" del fabbricato sito in località Rocchetta distinto al Catasto al foglio 60 particella nr. 275 di proprietà dei Sig.ri **Basili Alessandro** e **Ursillo Laura** assentiti da questo ente con Permesso di Costruire nr. 10 del 20/03/2004;
- che in data 26/06/2017, il Direttore dei lavori suddetti, Geom. Colombi Corrado, ha depositato la comunicazione di fine lavori certificando i medesimi come ultimati alla data del 16/04/2005;
- che con nota datata 29/06/2017 acquisita al protocollo del Comune al nr. 2751 del 05/07/2017, i Sig.ri **Basili Alessandro** e **Ursillo Laura**, allegando copia dell'avvenuta variazione catastale dalla quale risulta l'iscrizione del fabbricato al foglio 60 particella nr. 275 sub. 5 alla categoria catastale "A/3 abitazione di tipo economico", richiedono la rettifica dell'Ordinanza nr. 53 del 14/04/2017;
- che la sopradetta variazione catastale protocollo nr. PG0054742 del 15/05/2017 riguardante la variazione di destinazione e successiva fusione del fabbricato distinto al Catasto al foglio 60 particella nr. 275 subalterni 1-2 ha costituito il subalterno 5;
- che, in effetti, la destinazione a edificio di civile abitazione sussisteva già alla data del sisma del 24/08/2016 (fine lavori cambio di destinazione d'uso al 16/04/2005);
- che, pertanto, risulta corretto provvedere alla rettifica dell'Ordinanza sindacale n° 53 del 14/04/2017 dando atto che il fabbricato de quo ha destinazione di civile abitazione e che esso è distinto al Catasto al foglio 60 particella nr. 275 sub. 5;

DISPONE

1. La rettifica dell'Ordinanza Sindacale nr. 53 del 14/04/2017 dando atto che, con la medesima, viene dichiarata la inagibilità temporanea di tipo "B" (agibile con provvedimenti), a seguito del sisma del 30/10/2016 e successivi, dell'immobile sito in **Loc. Rocchetta** di proprietà dei Sig.ri **Basili Alessandro** e **Ursillo Laura** adibito a civile abitazione distinto al Catasto **Foglio nr. 60 Particella nr. 275 sub. 5**;
2. che copia del presente provvedimento venga:
 - pubblicato all'Albo Pretorio On-line del Comune;
 - notificato ai proprietari:
 - **Basili Alessandro**, nato a Roma il 14/07/1941 ed ivi residente in via Giuseppe Prezzolini nr. 31 sc. A – 00143 - Roma;
 - **Ursillo Laura**, nata a Roma il 17/06/1948 ed ivi residente in via Giuseppe Prezzolini nr. 31 sc. A – 00143 - Roma;
3. che copia del presente provvedimento venga trasmesso:
 - Al COR della REGIONE UMBRIA – centroprotezionecivile.regione@postacert.umbria.it
 - Al DiComaC di Rieti – protezionecivile@pec.governo.it
 - alla Prefettura -UTG di Perugia - protcivile.prefpg@pec.interno.it
 - al Comando della Stazione dei Carabinieri di Cerreto di Spoleto - tpg21168@pec.carabinieri.it

AVVERTE CHE

- Sono incaricati del controllo sull'esecuzione e rispetto della presente ordinanza, la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine.
- che l'inosservanza a quanto disposto dalla presente ordinanza sarà perseguita a norma dell'art. 650 del Codice Penale.
- Contro la presente ordinanza sono ammissibili ricorso al Prefetto di Perugia entro 30 giorni, ovvero ricorso al T.A.R. della Regione Umbria entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.



IL SINDACO
Luciano Campana